



DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa dei senatori BUCCARELLA, AIROLA, CAPPELLETTI, GIARRUSSO, MORRA, ANITORI, BATTISTA, BENCINI, BERTOROTTA, BIGNAMI, BLUNDO, BOCCHINO, BOTTICI, BULGARELLI, CAMPANELLA, CASALETTO, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, CRIMI, DE PIETRO, DONNO, ENDRIZZI, FATTORI, FUCKSIA, GAETTI, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, MARTELLI, MARTON, MOLINARI, MONTEVECCHI, MORONESE, MUSSINI, NUGNES, ORELLANA, PAGLINI, PEPE, PETROCELLI, PUGLIA, Maurizio ROMANI, SANTANGELO, SCIBONA, SERRA, SIMEONI, TAVERNA e VACCIANO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 21 GIUGNO 2013

Disposizioni in materia di falso in bilancio

ONOREVOLI SENATORI. - Tanto più in una situazione di grave crisi finanziaria e d'impresa, la trasparenza dei mercati, la correttezza degli amministratori e la responsabilità di quanti si macchiano di condotte gravi a danno dei risparmiatori, dei soci (pensiamo soprattutto all'azionariato diffuso) e dei creditori sono esigenze non più rinviabili. L'ordinamento italiano al momento non riesce a garantire nessuna di queste esigenze con sanzioni adeguatamente afflittive e dissuasive. È pertanto necessaria ed urgente una riforma volta a ripristinare un efficace livello di punibilità nei casi di compilazione di false comunicazioni sociali ovvero di rendicontazione non veritiera e corretta dei fatti accaduti e degli indicatori di rilievo che dovrebbero essere espressi nel bilancio d'esercizio di un'azienda. L'articolato che si propone è volto a restituire preminenza ai principi di veridicità e completezza dell'informazione societaria, di natura economica, nei confronti di categorie aperte di destinatari (soci, creditori, risparmiatori) e di pubbliche autorità preposte al controllo e al governo del settore in cui opera la società. Gli obiettivi che la riforma persegue sono: effettività e integrità del capitale sociale; conservazione del patrimonio sociale, in specie rispetto agli atti finalizzati ad interessi extrasociali; regolare funzionamento degli organi sociali, nell'osservanza delle rispettive attribuzioni di poteri; regolarità ed affidabilità del funzionamento dei mercati finanziari. Solo in tal modo il bilancio, che si rivolge non solo agli azionisti ma anche ai lavoratori della società e, più in generale, alla collettività, potrà adempiere alla propria finalità di informazione verso la fede pubblica. L'articolo 2621 del codice civile attualmente pu-

nisce con l'arresto fino a due anni gli amministratori, i direttori generali, i sindaci e i revisori che, con l'intenzione di ingannare i soci o il pubblico e al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, espongono fatti materiali non rispondenti al vero ancorché oggetto di valutazioni ovvero omettono informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari sulla predetta situazione (primo comma). La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi (secondo comma). I commi terzo e quarto prevedono ipotesi di esclusione della punibilità. Il terzo comma esclude la punibilità dell'illecito se le falsità o le omissioni non alterano in modo sensibile la rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene. La punibilità è comunque esclusa se le falsità o le omissioni determinano una variazione del risultato economico di esercizio, al lordo delle imposte, non superiore al 5 per cento o una variazione del patrimonio netto non superiore all'1 per cento. Ulteriore ipotesi di non punibilità è quella dettata dal quarto comma, laddove il fatto sia conseguenza di valutazioni estimative che, singolarmente considerate, differiscono in misura non superiore al 10 per cento da quella corretta. Peraltro, anche in queste ipotesi, ai responsabili delle false comunicazioni sociali si applica comunque la sanzione amministra-

tiva pecuniaria da dieci a cento quote, con la sanzione accessoria dell'interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese da sei mesi a tre anni (quinto comma). Attualmente l'articolo 2622, primo comma, prevede che gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, con l'intenzione di ingannare i soci o il pubblico e al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, esponendo fatti materiali non rispondenti al vero ancorché oggetto di valutazioni, ovvero omettendo informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari sulla predetta situazione, cagionano un danno patrimoniale alla società, ai soci o ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni. In via generale, il disegno di legge che si propone prevede, rispetto all'ordinamento vigente sul falso in bilancio: 1) l'eliminazione delle fattispecie contravvenzionali; 2) l'eliminazione della procedibilità a querela; 3) la creazione di due distinte fattispecie di false comunicazioni sociali per le società non quotate e per le società quotate in mercati regolamentati, riformulando la determinazione normativa della condotta sanzionata; 4) la riformulazione della fattispecie di falsità nelle comunicazioni delle società di revisione; 5) l'eliminazione delle soglie di esclusione della punibilità; 6) la previsione di specifiche circostanze aggravanti (articolo 2622-bis).

Nello specifico, l'articolo 1 del disegno di legge, al comma 1, modifica l'articolo 2621 sostituendo anzitutto all'arresto la reclusione; conseguentemente, la natura contravvenzionale del reato viene meno e le false

comunicazioni sociali sono qualificate come delitto. Per quanto concerne l'articolo 2622, il comma 2 dell'articolo 1 del disegno di legge modifica il campo d'applicazione della fattispecie, eliminando il riferimento alla punibilità a querela. Conseguentemente: il delitto è sempre perseguibile d'ufficio. Inoltre: l'attuale reato di danno diventa reato di pericolo (è infatti espunto il riferimento all'avere cagionato un danno patrimoniale alla società, ai soci o ai creditori); è eliminato il riferimento all'intenzione di ingannare i soci o il pubblico (dolo specifico); è aumentata la pena detentiva. Nel codice civile si inserisce l'articolo 2622-bis, che prevede un'aggravante di pena quando le false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile provocano un grave danno ai soci, ai creditori, ai risparmiatori o alla società.

Con l'articolo 2 del disegno di legge, si novella l'articolo 27 del decreto legislativo n. 39 del 2010 (già articolo 2624 del codice civile) in materia di falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni dei responsabili della revisione legale per coordinarlo con le modifiche apportate ai due suddetti articoli. Il vigente articolo 27 del citato decreto prevede che i responsabili della revisione legale che, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nelle relazioni o in altre comunicazioni, con la consapevolezza della falsità e l'intenzione di ingannare i destinatari delle comunicazioni, attestano il falso od occultano informazioni concernenti la situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società, ente o soggetto sottoposto a revisione, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari delle comunicazioni sulla predetta situazione, sono puniti: *a)* se la condotta non ha cagionato ai destinatari delle comunicazioni sociali un danno patrimoniale, con l'arresto fino a un anno (comma 1); *b)* se la condotta ha, invece, cagionato a questi un danno patrimoniale, la pena è della reclusione da uno a quattro anni (comma 2).

Una maggior pena (reclusione da uno a cinque anni) è stabilita se il fatto è commesso dal responsabile della revisione legale di un ente di interesse pubblico (comma 3). Se il fatto previsto dal comma 1 è commesso dal responsabile della revisione legale di un ente di interesse pubblico per denaro o altra utilità data o promessa, ovvero in concorso con gli amministratori, i direttori generali o i sindaci della società assoggettata a revisione, la pena di cui al comma 3 è aumentata fino alla metà (comma 4). La pena prevista dai commi 3 e 4 si applica a chi dà o promette l'utilità nonché ai direttori generali e ai componenti dell'organo di amministrazione e dell'organo di controllo dell'ente di interesse pubblico assoggettato a revisione

legale, che abbiano concorso a commettere il fatto (comma 5). La riformulazione dell'articolo 27 proposta dal presente disegno di legge comporta l'armonizzazione con quanto previsto per gli articoli 2621 e 2622 del codice civile ed in particolare l'eliminazione del riferimento al dolo specifico dell'illecito ovvero sia all'intenzione da parte del revisore legale di ingannare i destinatari delle comunicazioni sociali; è, analogamente, eliminato il riferimento all'assenza del danno patrimoniale. Il reato di falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni dei responsabili della revisione legale perde la natura contravvenzionale e diventa delitto punibile con la reclusione.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Modifiche al codice civile)

1. L'articolo 2621 del codice civile è sostituito dal seguente:

«Art. 2621. - (*False comunicazioni sociali*). - Salvo quanto previsto dall'articolo 2622, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali, dirette ai soci o al pubblico, espongono fatti materiali non rispondenti al vero ancorché oggetto di valutazioni ovvero omettono informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari sulla predetta situazione, sono puniti con la reclusione fino a sei anni.

La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi».

2. L'articolo 2622 del codice civile è sostituito dal seguente:

«Art. 2622. - (*False comunicazioni sociali nelle società quotate in mercati regolamentati*). - Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori delle società soggette alle disposizioni della parte IV, titolo III, capo II, del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, i quali, al fine di conseguire per sé o

per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali, dirette ai soci o al pubblico, espongono fatti materiali non rispondenti al vero ancorché oggetto di valutazioni ovvero omettono informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari sulla predetta situazione, sono puniti con la reclusione da due a sei anni.

La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi».

3. Dopo l'articolo 2622 del codice civile è inserito il seguente:

«Art. 2622-bis. - (*Circostanza aggravante*). - Se i fatti di cui agli articoli 2621 e 2622 cagionano nocimento ai risparmiatori, ai creditori o alla società le pene sono aumentate da un terzo alla metà».

Art. 2.

(*Modifiche all'articolo 27 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39*)

1. L'articolo 27 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, è sostituito dal seguente:

«Art. 27. - (*Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni dei responsabili della revisione legale*). - 1. I responsabili della revisione legale i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nelle relazioni o in altre comunicazioni attestano il falso od occultano consapevolmente informazioni concernenti la situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società, ente o soggetto sottoposto a revisione, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari delle comunicazioni sulla predetta si-

tuazione, sono puniti con la reclusione fino a sei anni.

2. Se la condotta di cui al comma 1 è commessa in relazione a società soggette a revisione obbligatoria, la pena è della reclusione fino a sei anni.

3. Se la condotta di cui ai commi 1 e 2 cagiona nocumento ai risparmiatori, ai creditori o alla società, la pena è altresì aumentata da un terzo alla metà.

4. Se il fatto previsto dal comma 1 è commesso dal responsabile della revisione legale di un ente di interesse pubblico, la pena è della reclusione da due a sei anni.

5. Se il fatto previsto dal comma 1 è commesso dal responsabile della revisione legale di un ente di interesse pubblico per denaro o altra utilità data o promessa, ovvero in concorso con gli amministratori, i direttori generali o i sindaci della società assoggettata a revisione, la pena di cui al comma 4 è aumentata fino alla metà.

6. La pena prevista dai commi 4 e 5 si applica anche a chi dà o promette l'utilità nonché ai direttori generali e ai componenti dell'organo di amministrazione e dell'organo di controllo dell'ente di interesse pubblico assoggettato a revisione legale, che abbiano concorso a commettere il fatto».

